



Senago, 8 aprile 2017

Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Lucio Fois

Al Responsabile della Trasparenza -
Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. Norberto Zammarano

Al Responsabile dello Sportello al Cittadino
Sandra Carnà

Al Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale
Paolo Borsotti

Al Comandante della Polizia Locale
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it
Via S. Bernardo, 7 - 20030 Senago (MI)

Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Milano
Sezione Ambiente e Lavoro
Via Freguglia, 1
20100 – Milano
procura.milano@giustizia.it

Citta Metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Al Ministero LL.PP.
c/o Prefettura
Corso Monforte
20100 – Milano
protocollo.prefmi@pec.interno.it

e pc a tutti i **CONSIGLIERI COMUNALI** del Comune di Senago

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma
Telefono: 06.6779.6700 - Fax: 06.6779.6684
Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it

OGGETTO: Richiesta Atti “Elenco rapporti dell'ufficio di Polizia Locale comune di Senago su Costruzioni e Lottizzazioni abusive” – redazione mensile.

PREMESSO:

In adempimento al D.P.R. 380/01 art. 31 comma 7 e alla Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 relativamente all'elenco di opere realizzate abusivamente nel mese di si comunica che...

ESTRATTO DA**D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380****Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**

(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

PARTE I – Attività edilizia

...

TITOLO IV - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

...

Capo II - Sanzioni

Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali

...

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
- 4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al [comma 2 dell'articolo 27](#), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014)
- 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde

pubblico.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera q-bis](#)), legge n. 164 del 2014)

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera q-bis](#)), legge n. 164 del 2014)

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.

(comma così modificato dall'[art. 54, comma 1, lettera h](#)), legge n. 221 del 2015)

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. *(per la repressione nelle zone protette si veda l'[art. 2 legge n. 426 del 1998](#))*

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal [comma 3 del medesimo articolo 27](#), il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'[articolo 44](#), ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'[articolo 23, comma 01](#). *(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)*

CHIEDIAMO

1. Copia in formato elettronico **“dell'elenco dei rapporti dell'ufficio di Polizia Locale su Costruzioni e Lottizzazioni abusive” dal gennaio 2015 a marzo 2017** (compresi).

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.

Distinti saluti

*Titolare dell'osservazione
Per il Movimento 5 Stelle Senago
Eugenio Galetti*